



Al Comune di **Ripatransone**

pec: tecnico.traini@pec.comune.ripatransone.ap.it

e p.c.

Alla Regione Marche – Genio Civile

pec: regione.marche.geniocivile.ap@emarche.it

Allegati: 1

Class. 63/VAS/033

OGGETTO: Trasmissione della Determina del Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale n. 817 del 01.08.2023.

Comune di Ripatransone.

Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG adeguato al PPAR.

In allegato alla presente si trasmette la Determina del Dirigente dello scrivente Settore Registro Generale n. 817 del 01.08.2023 con la quale la pratica di cui in oggetto è stata esclusa dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii..

Ai sensi di quanto previsto dall'allegato A alle linee guida regionali per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019 questa Amministrazione, in qualità di Autorità Competente, provvederà a pubblicare integralmente sul proprio sito web il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni.

Valuti codesto Comune l'opportunità di provvedere anch'esso alla pubblicazione sul proprio sito web.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale
(Antonino Colapinto)

FB/fb

Allegati: Determina del Dirigente del Settore IV Pianificazione Territoriale Registro Generale n. 817 del 01.08.2023.



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 817 del 01/08/2023

Determina del Responsabile N. 44 del 01/08/2023

PROPOSTA N. 927 del 20/07/2023

OGGETTO: Comune di Ripatransone.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/2019), per la ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG.

class.63VAS033

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ripatransone con nota prot. n. 6958 del 12.06.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 12.06.2023 con protocollo n. 13494, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG adeguato al PPAR;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 20.07.2023, di seguito integralmente trascritto:

“””””””””””” Con nota prot. n. 6958 del 12.06.2023, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 12.06.2023 con protocollo n. 13494, il Comune di Ripatransone, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla variante parziale al vigente PRG adeguato al PPAR relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale, allegando la seguente documentazione:

- rapporto preliminare di screening semplificato ed il relativo modulo di cui alle linee guida per la VAS approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019;
- relazione geologica;
- asseverazione sulla compatibilità idraulica delle trasformazioni territoriali;
- verifica di compatibilità idraulica.

Con nota prot. n. 13674 del 14.06.2023 lo Scrivente Settore, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha inviato alla Regione Marche P.F. Tutela del Territorio (Genio Civile) di Ascoli Piceno, quale unico soggetto competente in materia ambientale (SCA) individuato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e dalla lettera A.4) della delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019 - per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., la documentazione trasmessa dal Comune con la sopraccitata nota prot. n. 6958 del 12.06.2023; nel termine di 30 giorni dal ricevimento tale SCA non ha espresso alcun parere in merito.

CONTENUTI DEL PIANO

Nel vigente PRG adeguato al PPAR l'area oggetto di variante, avente destinazione urbanistica di zona "E" agricola (art. 6 delle NTA del PRG), risulta interessata dalla presenza di un ambito di tutela integrale di cui all'art. 7.1 della NTA del vigente PRG.

La modifica proposta, considerato che su tale area non sono presenti ambiti di tutela del PPAR, consiste nella ripermimetrazione dell'ambito di tutela integrale con l'esclusione dell'area di che trattasi (mq 6.100,00); nello screening di VAS viene specificato che la riduzione dell'ambito risulta ininfluente rispetto al bilancio quali-quantitativo del PPAR in quanto nel vigente PRG tale bilancio è ampiamente positivo, avendo lo stesso sottoposto a tutela vaste aree del territorio comunale non individuate come da sottoporre a tutela dal PPAR come nel caso in esame.

Viene altresì precisato che la variante di cui in oggetto anticipa le previsioni della variante generale al vigente PRG adeguato al PPAR adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio con poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 01.02.2018 con la quale è stato rivisto il vigente regime delle tutele.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente, acquisito agli atti dello scrivente Settore in data 11.07.2023, con prot. n. 16259, in sostituzione di quello trasmesso con nota comunale prot. n. 6958 del 12.06.2023, risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona "E" agricola nel vigente PRG (art. 6 delle NTA);
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti di tutela del PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- non comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii;
- non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili del PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se la variante possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;
- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma t del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Sull'area oggetto di variante non sussistono vincoli di piani sovraordinati.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

I temi ambientali considerati sono biodiversità, popolazione, suolo e sottosuolo, acqua, aria, cambiamenti climatici, patrimonio culturale, paesaggio, energia, rifiuti, agricoltura, trasporti. Non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata al paragrafo 4 del rapporto preliminare semplificato.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, in particolare al paragrafo 5 del rapporto preliminare semplificato, considerate le caratteristiche della variante, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla variante in argomento tali da richiederne l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG adeguato al PPAR, con la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della variante relativa alla ripermimetrazione di un ambito di tutela integrale del vigente PRG adeguato al PPAR con la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità della proposta di variante modificata rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali rilievi al successivo procedimento di carattere urbanistico di cui all'art. 26 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere copia del presente atto al Soggetto Competente in materia Ambientale individuato nel presente procedimento;
- D. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ripatransone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- E. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- F. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- G. Di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- H. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Ing. Antonino Colapinto

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, li 01/08/2023

IL DIRIGENTE
COLAPINTO ANTONINO